



REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PER CONTO TERZI, DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA FINANZIATA E DELLE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E ATTIVITÀ DI CO-SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO.

Articolo 1 - Finalità generali e scopi

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 71, 72 e 85 del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, le attività svolte dall'Università degli Studi di Milano, avvalendosi di risorse erogate da soggetti pubblici o privati, sulla base di contratti e convenzioni aventi per oggetto:

- a) attività per conto terzi;
- b) attività di co-sviluppo;
- c) attività di trasferimento tecnologico;
- d) attività di ricerca finanziata;
- e) attività di collaborazione scientifica.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

Attività per conto terzi - prestazioni di ricerca, consulenza e formazione svolte dall'Università nell'interesse di soggetti esterni all'Ateneo. In particolare, sono considerate attività per conto terzi:

- a) le prestazioni di ricerca commissionata di prevalente interesse di un soggetto terzo;
- b) le prestazioni di servizio, aventi ad oggetto l'esecuzione di attività analitiche e/o valutative su specifica richiesta del committente e con metodi noti;
- c) le prestazioni di consulenza, riguardanti formulazione di pareri tecnici o scientifici e di pareri su attività progettuali, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, nonché coordinamento o supervisione che richiedano un limitato coinvolgimento di locali, attrezzature e mezzi appartenenti all'Ateneo;
- d) le prestazioni di formazione, riguardanti la progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi di qualificazione professionale e di aggiornamento non rientranti nelle attività didattico-formative istituzionali dell'Università;
- e) le prestazioni a tariffario per analisi, prove e tarature che assumano carattere di routinarietà.

Accordi di co-sviluppo - accordi aventi ad oggetto attività che a partire da uno specifico know-how, tecnologia o innovazione hanno come obiettivo la sperimentazione congiunta tra università e soggetti terzi, lo sviluppo e la successiva valutazione dello sfruttamento del know-how e della tecnologia stessi o di eventuali risultati e sviluppi da essi derivanti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere Accordi di co-sviluppo gli studi di *proof of concept*, quelli finalizzati all'innalzamento del livello tecnologico di un dato trovato (TRL), o alla prototipazione e sviluppo. Gli Accordi di co-sviluppo possono avere natura commerciale o collaborativa.

Accordi di trasferimento tecnologico - vengono ricompresi da questa tipologia i contratti di opzione, licenza o cessione o trasferimento di materiali a titolo oneroso che abbiano ad oggetto un know-how o una tecnologia di titolarità dell'Ateneo.

Attività di ricerca finanziata - progetti di ricerca che rivestano per l'Università un interesse istituzionale, svolti con il finanziamento e/o il cofinanziamento di soggetti esterni all'Ateneo, a seguito della partecipazione a bandi nazionali e internazionali o extra-bando.

Collaborazione scientifica - attività di ricerca che rivestano per l'Università un interesse istituzionale, svolte in collaborazione con soggetti esterni all'Ateneo, con oneri finanziari a carico di ciascuna parte per le attività di competenza e di norma senza trasferimento di denaro all'Ateneo.



Articolo 3 - Modalità di deliberazione delle attività conto terzi

1. I contratti e le convenzioni aventi ad oggetto le attività per conto terzi sono proposti al Consiglio di amministrazione con delibera dell'organo collegiale della struttura interessata; il Consiglio di amministrazione ne delibera l'approvazione definitiva e il Rettore, o un suo delegato, procede alla loro stipulazione.

2. I contratti per attività conto terzi coerenti con la regolamentazione di Ateneo e il cui corrispettivo sia uguale o inferiore a 100 mila euro, al netto di IVA, sono sottoscritti dal Rettore o da un suo delegato, per il tramite del competente Ufficio dell'Amministrazione, previa delibera dell'organo collegiale della struttura interessata. La stessa procedura è applicata per la stipula dei contratti che regolano la prosecuzione di attività già oggetto di precedente contratto, purché le condizioni risultino invariate o migliorative.

3. Le prestazioni di cui al presente articolo non devono assumere carattere concorrenziale rispetto alle attività proprie dell'Ateneo ovvero configurarsi in forme tali da nuocere all'immagine dell'Università.

4. Per i contratti di ricerca, consulenza e formazione la delibera della struttura interessata deve contenere i seguenti elementi:

- I. oggetto del contratto e descrizione dell'attività;
- II. soggetto contraente;
- III. responsabile scientifico nell'ambito della struttura;
- IV. decorrenza del contratto, che non può comunque essere anteriore alla data di stipulazione;
- V. termine di scadenza del contratto, che deve essere certo, con esclusione della clausola di rinnovo tacito;
- VI. indicazione del corrispettivo, con specificazione espressa se al netto o comprensivo di IVA;
- VII. modalità di erogazione del finanziamento;
- VIII. dichiarazione di congruità del finanziamento, ove deve essere necessariamente indicato che lo stesso consentirà la copertura delle seguenti voci di costo: costi vivi, quota a favore del personale docente e ricercatore e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario (di seguito personale TAB) che partecipa all'attività, ove previsto, costi indiretti (solo per le attività di ricerca e servizio), quota a favore del bilancio d'Ateneo, quota a copertura delle spese generali della struttura;
- IX. piano di utilizzo del finanziamento compilato secondo gli schemi tipo predisposti per le attività conto-terzi; per la sola attività di formazione dovranno essere ricompresi anche gli eventuali costi di utilizzo delle aule di Ateneo;
- X. indicazione nominativa delle unità di personale TAB coinvolto nell'esecuzione del contratto, esplicitando il ruolo, le funzioni e il relativo impegno orario;
- X bis. eventuale indicazione della quota percentuale a favore del personale di supporto all'esecuzione del contratto stesso, di cui al successivo art. 11;
- XI. presa d'atto sulla titolarità della proprietà Intellettuale generata;
- XII. nel caso di contratti da svolgersi sotto la responsabilità scientifica di docenti in convenzione con un Ente ospedaliero può rendersi necessario il preventivo parere favorevole dell'Ente ospedaliero di riferimento.

4. Per i tariffari la delibera della struttura interessata deve contenere i seguenti elementi:

- I. descrizione delle voci di tariffario con i relativi importi;
- II. piano di utilizzo del finanziamento compilato secondo gli schemi tipo predisposti per le attività conto-terzi a tariffario;
- III. dichiarazione di avvenuto svolgimento di una attenta ed approfondita analisi del mercato di riferimento.

5. Nel caso in cui il contratto sia proposto da una struttura dell'amministrazione è necessaria l'approvazione del Consiglio di Amministrazione; se il corrispettivo è uguale o inferiore a 100 mila euro al netto di IVA l'approvazione compete al Direttore Generale.



Articolo 4 – Ritenute e criteri di ripartizione dei corrispettivi derivanti da attività per conto terzi

- 1. Le attività per conto terzi hanno diverse tipologie di ritenute e criteri di ripartizione come specificato nei successivi commi.
- 2. Per le prestazioni di ricerca commissionata sono previste tre diverse tipologie, come specificato nella tabella 1. La tipologia A non consente la distribuzione diretta degli introiti al personale. Le tipologie B e C consentono una distribuzione degli introiti direttamente al personale, nel limite massimo del 20% e del 30% del finanziamento.

Tab. 1

| Tipologia Contrattuale | Schema di finanziamento | Trattenuta a favore B.U. | Ripartizione al Personale | Quota a copertura spese generali struttura | Quota per copertura costi vivi. Fondo di ricerca |
|--|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--|--|
| Contratti di ricerca commissionata e di servizio | Tipologia A | 10% | zero | ≥ 7% | Parte restante |
| | Tipologia B | 15% | ≤20% | ≥ 7% | Parte restante |
| | Tipologia C | 20% | >20% ≤30% | ≥ 7% | Parte restante |

* la tipologia dipende dalla diversa ripartizione dei proventi al personale

- 3. Le prestazioni di consulenza hanno un unico regime di distribuzione degli introiti, come specificato in tabella 2:

Tab. 2

| Tipologia Contrattuale | Schema di finanziamento | Trattenuta a favore Bilancio Univ. | Ripartizione al Personale | Quota a copertura spese generali struttura | Quota per copertura costi vivi (Fondo di ricerca) |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|
| Contratti di consulenza | Contratti di consulenza | 15% | Secondo delibera struttura | ≥ 4,25% | Parte restante |

- 4. Le prestazioni di formazione hanno due regimi di distribuzione degli introiti (*con e senza utilizzo delle strutture Universitarie*), come specificato in tabella 3:

Tab. 3

| Tipologia Contrattuale | Schema di finanziamento | Trattenuta a favore B.U. | Ripartizione al Personale | Quota a copertura spese generali struttura | Quota per copertura costi vivi Fondo di ricerca |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|
| Contratti di formazione | Con utilizzo di strutture | 15% | ≥ 6,8% | ≥ 5,95% | Secondo delibera struttura |
| | Senza utilizzo di strutture | 15% | ≥ 6,8% | ≥ 4,25% | Secondo delibera struttura |

- 5. Per le prestazioni a tariffario sono previste due diverse tipologie, come specificato in tabella 4:

Tab. 4

| Finanziamenti | Schema di finanziamento | Trattenuta a favore B.U. | Ripartizione al Personale | Quota a copertura spese generali struttura | Quota per copertura costi vivi - Fondo di ricerca |
|---------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|
| Tariffario | Tipologie A | 20% | ≤ 25% | 5% | ≥50% ≤75% |
| | Tipologie B | 25% | >25% ≤30% | 5% | ≥40% ≤45% |

Articolo 5 – Accordi di Co-Sviluppo



1. I contratti e le convenzioni aventi ad oggetto le attività di co-sviluppo seguono le medesime modalità di approvazione applicate ai contratti conto-terzi di cui al precedente articolo 3, ovvero sono proposti al Consiglio di amministrazione con delibera dell'organo collegiale della struttura interessata; il Consiglio di amministrazione ne delibera l'approvazione definitiva e il Rettore, o un suo delegato, procede alla loro stipula. In particolare, gli Accordi di co-sviluppo il cui corrispettivo sia uguale o inferiore a 100 mila euro, al netto di IVA, sono sottoscritti dal Rettore o da un suo delegato, per il tramite del competente Ufficio dell'Amministrazione, previa delibera dell'organo collegiale della struttura interessata. La stessa procedura è applicata per la stipula dei contratti che regolano la prosecuzione di attività già oggetto di precedente contratto, purché le condizioni risultino invariate o migliorative.

2. Gli Accordi di co-sviluppo che prevedono la stipula di un accordo quadro, per lo svolgimento di ampie attività da svolgere nel medio o lungo periodo, all'interno del quale si definiscano termini economici, vengono proposti al Consiglio di Amministrazione, previa approvazione dell'organo collegiale della struttura interessata; il Consiglio di amministrazione ne delibera l'approvazione definitiva e il Rettore, o un suo delegato, procede alla loro stipulazione. I successivi accordi attuativi vengono di volta in volta approvati dall'organo collegiale della struttura di riferimento e sottoposti alla firma del Rettore. Qualora non vi sia contenuto economico o esso sia uguale o inferiore a 100 mila euro al netto di IVA, l'accordo è sottoscritto dal Rettore o un suo delegato, per il tramite del competente Ufficio dell'Amministrazione, previa delibera dell'organo collegiale della struttura interessata.

3. Gli Accordi di co-sviluppo hanno un unico regime di distribuzione degli introiti come specificato in tabella 5, e non consentono la distribuzione diretta degli introiti al personale.

Tab.5

| Tipologia Contrattuale | Schema di Finanziamento | Trattenuta a favore del Bilancio | Ripartizione al Personale | Quota a copertura spese generali struttura | Quota per copertura costi vivi |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|
| Contratti co-sviluppo | Contratto co-sviluppo | 10% | zero | ≤ 5% | Parte restante |

Articolo 6 – Accordi di trasferimento tecnologico

1. Gli Accordi di trasferimento tecnologico sono proposti al Consiglio di amministrazione, previo parere della Commissione Brevetti e Spin-off di Ateneo; il Consiglio di amministrazione ne delibera l'approvazione definitiva e il Rettore, o un suo delegato, procede alla loro stipula.

2. Gli Accordi di trasferimento tecnologico su cui si sia espressa favorevolmente la Commissione Brevetti e Spin-off di Ateneo, che prevedano la parte definita dei corrispettivi economici per un valore complessivo uguale o inferiore a 100 mila euro, al netto di IVA, sono sottoscritti dal Rettore o da un suo delegato, per il tramite del competente Ufficio dell'Amministrazione.

3. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento in materia di proprietà intellettuale sulla suddivisione degli introiti riscossi dall'Università per il trasferimento di know-how o tecnologia proprietarie, qualora gli Accordi di trasferimento tecnologico contengano anche una parte di finanziamento destinata alla copertura di costi destinati ad attività di ricerca e sviluppo necessari al trasferimento, su tale quota verrà applicata una ulteriore trattenuta a favore del bilancio di Ateneo, pari al 5%.

4. In riferimento ai compensi spettanti agli inventori universitari, di cui all'art 12 Regolamento in materia di proprietà industriale, l'inventore universitario, beneficiario del premio inventivo derivante dalla valorizzazione



di un risultato da lui generato, rimarrà libero di disporre di tale compenso. Ogni inventore potrà eventualmente disporre, dandone comunicazione all'ufficio competente, che tutto o parte di quanto a lui spettante sia messo a disposizione della struttura a cui afferisce, per le attività di ricerca da lui condotte.

Tale diritto di scelta rimane a totale discrezione dell'inventore e, in caso di team di più inventori, non potrà in nessun modo ricadere sulla libera scelta degli altri inventori universitari.

5. Per tutti gli aspetti relativi agli Accordi di trasferimento tecnologico non disciplinati nel presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento in materia di Proprietà industriale.

Articolo 7 - Modalità di deliberazione dei contratti per attività di ricerca finanziata

1. I contratti e le convenzioni per attività di ricerca finanziata sono approvati dall'organo collegiale della struttura interessata e stipulati dal Rettore o da un suo delegato.

2. Le delibera della struttura deve contenere i seguenti elementi:

- I. ente finanziatore;
- II. bando di riferimento nell'ambito del quale il progetto è stato finanziato;
- III. titolo e acronimo del progetto;
- IV. oggetto della ricerca e breve descrizione delle attività previste;
- V. responsabile scientifico dell'attività nell'ambito della struttura;
- VI. durata in mesi, decorrenza e termine di scadenza del progetto;
- VII. costo complessivo del progetto, finanziamento concesso e cofinanziamento per tutto il partenariato;
- VIII. costo del progetto, finanziamento concesso e cofinanziamento per l'Ateneo;
- IX. piano di utilizzo del finanziamento redatto secondo gli schemi tipo predisposti per le attività di ricerca finanziata;
- X. presa d'atto sulla titolarità della proprietà Intellettuale generata;
- XI. nel caso di contratti da svolgersi sotto la responsabilità scientifica di docenti in convenzione con un Ente ospedaliero può rendersi necessario il preventivo parere favorevole dell'Ente di riferimento.

Articolo 8 – Ritenuta e criteri di ripartizione sui finanziamenti esterni derivanti da attività di ricerca finanziata

1. Ai sensi dell'art. 85 del vigente Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, la ritenuta a favore del bilancio, a titolo di copertura delle spese generali, sui finanziamenti esterni derivanti da attività di ricerca finanziata a seguito della partecipazione a bandi competitivi è determinata nella misura del 10% del contributo concesso all'Ateneo dal finanziatore. Qualora le disposizioni disciplinanti il finanziamento prevedano una quota di spese generali inferiore al 10%, la ritenuta a favore del bilancio sarà applicata nella misura massima prevista dal finanziatore per le spese generali.

2. Le ritenute si applicano solo sul contributo concesso, anche nei casi in cui sia previsto un cofinanziamento a carico dell'Ateneo corrispondente alla copertura del costo del personale strutturato coinvolto.

3. Le ritenute non si applicano in caso sia imposto da parte del finanziatore un co-finanziamento di natura economica da parte dell'Ateneo.

4. La ritenuta da applicarsi sui "Programmi di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale" (PRIN) è determinata nella misura del 5% sul contributo concesso all'Ateneo dal MUR.

5. La ritenuta da applicarsi sui finanziamenti esterni derivanti dalla partecipazione ai bandi competitivi finanziati dall'Unione Europea è determinata nella misura del 7% sul contributo concesso all'Ateneo dall'ente finanziatore, in armonia con quanto previsto dal Regolamento finanziario europeo nr. 1046/2018 per la quota



massima relativa ai costi indiretti (*indirect costs*)¹, con l'eccezione dei finanziamenti derivanti dai bandi ERC e Marie Curie, in cui la ritenuta a favore del bilancio è ridotta nella misura del 4% sul contributo concesso dall'Ente finanziatore.

6. La ritenuta a favore del bilancio, a copertura delle spese generali, sui finanziamenti esterni per attività di ricerca finanziata non derivanti da bandi competitivi è determinata nella misura del 10% del contributo concesso all'Ateneo dal finanziatore. Qualora le disposizioni contenute nel contratto/convenzione prevedano espressamente una quota di spese generali inferiore al 10%, o escludano una quota di spese generali, la ritenuta a favore del bilancio sarà applicata secondo quanto previsto nel contratto/convenzione.

Articolo 9 – Modalità di deliberazione di convenzioni per collaborazione scientifica

1. Le convenzioni per collaborazione scientifica sono proposte al Consiglio di Amministrazione con delibera dell'organo collegiale della struttura interessata; il Consiglio di amministrazione ne delibera l'approvazione definitiva e il Rettore, o un suo delegato, procede alla loro stipulazione.

2. La delibera della struttura deve essere accompagnata da una breve relazione compilata e sottoscritta dal docente proponente in cui sono illustrate le finalità dell'iniziativa e deve contenere i seguenti elementi:

- I. ragione sociale dell'ente contraente;
- II. oggetto della collaborazione e attività previste;
- III. descrizione delle motivazioni e opportunità per il Dipartimento di instaurare la collaborazione;
- IV. descrizione delle strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dal Dipartimento e dal contraente;
- V. indicazione del responsabile scientifico della collaborazione nell'ambito della struttura;
- VI. decorrenza della convenzione, che non può comunque essere anteriore alla data di stipulazione;
- VII. termine di scadenza della convenzione, che deve essere certo, con esclusione della clausola di rinnovo tacito;
- VIII. dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;
- IX. nel caso di contratti da svolgersi sotto la responsabilità scientifica di docenti in convenzione con un Ente ospedaliero può rendersi necessario produrre il parere favorevole dell'Ente di riferimento.

3. La delibera della struttura dovrà, inoltre, contenere l'indicazione del finanziamento eventualmente erogato dal contraente, con specificazione delle modalità di pagamento e con annesso piano di utilizzo redatto secondo gli schemi tipo predisposti per le attività di ricerca finanziata.

4. Le convenzioni che non comportino per l'Ateneo impegni di spesa, di spazi e di personale, coerenti con la regolamentazione di Ateneo, sono sottoscritte dal Rettore o da un suo delegato, per il tramite del competente Ufficio dell'Amministrazione, previa delibera dell'organo collegiale della struttura interessata.

Articolo 10 – Ritenute sui finanziamenti derivanti da convenzioni per collaborazione scientifica

1. Nel caso in cui la convenzione di collaborazione scientifica preveda un finanziamento, si applicano le ritenute previste per i finanziamenti esterni derivanti da attività di ricerca finanziata non derivanti da bandi competitivi di cui al precedente articolo 8 comma 6.

Articolo 11 – Compensi al personale

1. In riferimento agli introiti derivanti dalle attività per conto terzi di cui al precedente art. 4, la quota destinata a compensare il personale docente e ricercatore e il personale TAB che partecipa alle attività è ripartita secondo quanto deliberato dall'organo collegiale della struttura interessata, su proposta del responsabile scientifico.

¹ Regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, art. 181



2. Nella ripartizione a favore del personale docente e ricercatore e del personale TAB che ha partecipato alle attività la struttura dovrà tener conto:

- a. del tempo dedicato allo svolgimento della prestazione;
- b. della responsabilità derivante dall'eventuale sottoscrizione della relazione finale o dalla certificazione dei risultati delle attività svolte.

3. Ai fini della determinazione dei compensi da riconoscere al personale della Struttura si deve tenere unicamente conto del personale che è direttamente coinvolto nell'esecuzione delle attività previste dal contratto e del personale di supporto all'esecuzione del contratto stesso. L'effettivo coinvolgimento del personale TAB nell'esecuzione del contratto e la percentuale dell'importo da destinare al personale TAB di supporto sono determinati preventivamente dal Consiglio di Dipartimento nella delibera di cui al precedente art. 3.

4. Nel caso in cui il contratto sia proposto da una struttura dell'Amministrazione, può essere riconosciuta una quota destinata a remunerare il personale TAB che partecipa direttamente all'esecuzione delle attività previste dal contratto e quello di supporto all'esecuzione del contratto stesso. La quota è ripartita con determina del Direttore Generale, sentito il Dirigente di riferimento, tenendo conto dei criteri esposti nel presente articolo.

5. In riferimento ai finanziamenti di cui agli articoli 5, 6, 7, 9, e 15 del presente Regolamento, non può essere prevista alcuna quota destinata a compensare il personale docente e ricercatore e il personale TAB. Fanno eccezione i compensi spettanti agli inventori universitari, di cui all'art 12 del Regolamento in materia di proprietà Industriale.

6. L'importo lordo dipendente, erogabile annualmente ai soggetti aventi titolo, non può essere superiore ai limiti di cui all'art. 23- ter del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e ss.mm.ii.

Tale limite non è superabile nemmeno se un soggetto è coinvolto in più progetti nello stesso anno e nel cumulo sono ricompresi anche gli importi erogati ai sensi dell'art. 53 D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. Il limite viene verificato con riferimento all'anno fiscale precedente a quello in cui vengono erogati i compensi del presente regolamento.

7. Nel caso in cui i compensi di cui al presente articolo superino il 70% della retribuzione di un professore ordinario alla classe economica iniziale, in regime di tempo pieno, - con riferimento sia al personale docente e ricercatore, che al personale TAB, qualora indicato quale responsabile scientifico di progetto - sulla quota eccedente viene effettuata un'ulteriore trattenuta del 10% a favore del bilancio universitario.

8. Il personale TAB, che coadiuva il/la Responsabile scientifico/a, può percepire, cumulativamente tra Fondo Comune di Ateneo – FCA, se dovuto, premialità e conto terzi individuale, fino a € 10.000, senza decurtazioni. In caso di superamento della soglia di € 10.000, e fino a € 15.000, è applicata una trattenuta a titolo di "contributo di redistribuzione" pari al 20% dell'importo eccedente, oltre i € 15.000 la trattenuta è del 50%. Tale contributo di redistribuzione incrementa il Fondo Comune d'Ateneo.

Articolo 12 – Fondo Comune di Ateneo

1. Le modalità di costituzione e dei criteri di ripartizione del Fondo Comune di Ateneo (FCA) tra il personale TAB a tempo indeterminato e determinato, sono rinviate ad un'apposita regolamentazione di Ateneo.

Articolo 13 - Monitoraggio contratti e convenzioni

1. Al fine di consentire una idonea attività di monitoraggio, i competenti Uffici dell'Amministrazione comunicheranno al Consiglio di Amministrazione, con periodicità semestrale, i contratti e le convenzioni oggetto del presente Regolamento, stipulati nel periodo di riferimento, e non ancora sottoposti all'attenzione del Consiglio di amministrazione, mediante apposito prospetto che ne evidenzia gli elementi essenziali.



Articolo 14 – Proprietà Intellettuale

1. In tutte le tipologie di contratto o convenzione oggetto del presente regolamento dovrà essere disciplinata, con apposita clausola, la titolarità dei risultati derivanti dalla attività oggetto del contratto o convenzione.
2. In tale regolamentazione, si farà riferimento, oltre che alla normativa vigente in materia di proprietà Intellettuale, al Regolamento Generale dell'Università degli Studi di Milano, alle policy interne e al Regolamento in materia di Proprietà Industriale dell'Ateneo.

Articolo 15 – Prestazioni interne

1. Il presente regolamento non si applica alle prestazioni interne, ovvero a quei servizi resi da strutture di Ateneo ad altre strutture di Ateneo o all'interno della stessa struttura, per le quali non può essere prevista alcuna quota destinata a compensare il personale. Questo tipo di prestazioni sono regolate in regime di rimborso dei costi secondo le intese poste in essere tra le strutture dell'Ateneo.

Articolo 16 - Clausole penali

1. Qualora i contratti o le convenzioni di cui al presente regolamento prevedano il pagamento di penali da parte dell'Università, queste potranno essere accettate solo se di ammontare determinato, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1382 del codice civile. Ai contratti per attività di ricerca finanziata derivanti dalla partecipazione a bandi nazionali e internazionali di natura commerciale e non si applica quanto specificamente previsto dal bando.
2. Le eventuali penali graveranno comunque sulle risorse a disposizione della struttura che effettua la prestazione, con possibilità di rivalsa da parte dell'Università, a norma delle disposizioni di legge vigenti, nei confronti del Responsabile della prestazione cui sia direttamente imputabile l'inadempienza.

Articolo 17 – Utilizzo del nome e del logo

1. Nell'ambito delle attività disciplinate dal presente regolamento è vietato l'utilizzo diretto del nome e/o del logo dell'Università a scopi pubblicitari.
2. L'utilizzo del nome e/o del logo universitario per scopi pubblicitari potrà essere consentito a seguito di specifico accordo, inserito o aggiunto all'atto principale, previa specifica approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, e viene emanato con decreto rettorale.
2. Il presente Regolamento ha decorrenza dal decimo giorno successivo alla data della pubblicazione sul sito.
3. Il presente Regolamento modifica il precedente regolamento in materia.